CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 113

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, De Berti, Martini, Mosco, Bedin, Bevilacqua, Conte, Marcato, Rigo e Vianello

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE VENETA DI MICRO-INVASI DIFFUSI (REMIDI) PER LA MITIGAZIONE DELLA SICCITÀ

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 agosto 2026.

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE VENETA DI MICRO-INVASI DIFFUSI (REMIDI) PER LA MITIGAZIONE DELLA SICCITÀ

R e l a z i o n e:

Negli ultimi anni il territorio del Veneto è stato interessato con crescente frequenza da fenomeni di siccità prolungata, alternati a precipitazioni di elevata intensità concentrate in periodi molto brevi. Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno modificando profondamente il regime idrologico regionale, determinando una progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica nei mesi estivi, un aumento della pressione sulle falde acquifere e sui corsi d'acqua superficiali e un aggravamento dei fenomeni di risalita del cuneo salino nelle aree costiere e nella bassa pianura veneta.

Il sistema agricolo regionale, che rappresenta uno dei principali comparti economici del Veneto, risulta particolarmente esposto a tali criticità. Le sempre più frequenti emergenze idriche comportano infatti rilevanti perdite produttive, una crescente competizione tra i diversi usi della risorsa idrica e maggiori costi per le imprese agricole. Contestualmente, gli eventi meteorici estremi determinano un aumento del rischio idraulico e una minore capacità dei territori di trattenere naturalmente l'acqua.

In questo contesto assume particolare rilievo la realizzazione di sistemi diffusi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche, in grado di trattenere l'acqua nei periodi di abbondanza e renderla disponibile durante le fasi di carenza. La strategia dei micro-invasi diffusi rappresenta oggi una delle soluzioni maggiormente indicate dalla comunità scientifica, dalle organizzazioni agricole e dalle autorità competenti nella gestione della risorsa idrica, in quanto consente di incrementare la resilienza dei territori senza ricorrere esclusivamente alla realizzazione di grandi infrastrutture.

La presente proposta di legge istituisce la Rete veneta di micro-invasi diffusi (REMIDI), quale infrastruttura regionale strategica finalizzata a migliorare la gestione delle risorse idriche, sostenere l'agricoltura, contribuire alla ricarica delle falde, contrastare la risalita del cuneo salino e incrementare la sicurezza idraulica del territorio.

La proposta privilegia una rete capillare di piccoli invasi, preferibilmente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e pienamente integrati nel paesaggio rurale, favorendo l'accumulo delle acque meteoriche e la loro successiva utilizzazione a fini irrigui. Tale modello consente inoltre di produrre significativi benefici ambientali, favorendo la creazione di nuovi habitat umidi, il rafforzamento della rete ecologica regionale e l'incremento della biodiversità.

Particolare attenzione viene dedicata alla bassa pianura veneta, territorio maggiormente interessato dall'intrusione del cuneo salino, fenomeno destinato ad accentuarsi in conseguenza dell'innalzamento del livello del mare e della riduzione delle portate fluviali. La disponibilità di sistemi diffusi di accumulo e la conseguente possibilità di sostenere la ricarica della falda costituiscono strumenti fondamentali per mitigare tale criticità e preservare la qualità delle risorse idriche.

Il provvedimento affida alla Giunta regionale il compito di predisporre un Piano regionale degli interventi, elaborato con il coinvolgimento dei consorzi di

bonifica, di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste, al fine di garantire una pianificazione coordinata e basata su criteri tecnico-scientifici.

La proposta riconosce inoltre ai consorzi di bonifica un ruolo centrale nella progettazione, realizzazione e gestione degli interventi, valorizzando le competenze maturate nella gestione delle opere idrauliche e irrigue e nella manutenzione del territorio.

Per favorire la diffusione dei micro-invasi aziendali sono previsti contributi regionali in conto capitale destinati alle imprese agricole, mentre per le opere di maggiore rilevanza viene prevista la possibilità di ricorrere agli strumenti del partenariato pubblico-privato e alle forme di finanziamento previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, così da favorire l'integrazione tra risorse regionali, nazionali ed europee.

Il progetto di legge prevede inoltre il potenziamento del monitoraggio ambientale affidato all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), con particolare riferimento al controllo della qualità delle acque e dell'evoluzione della risalita del cuneo salino, così da consentire una costante valutazione dell'efficacia degli interventi e l'aggiornamento delle strategie regionali.

Sotto il profilo finanziario, il provvedimento autorizza uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro per il triennio di prima attuazione, destinato sia al sostegno degli investimenti delle imprese agricole sia alla realizzazione delle infrastrutture di competenza pubblica. L'investimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della risorsa idrica, perseguendo l'obiettivo di rendere il Veneto più resiliente agli eventi estremi, più competitivo sotto il profilo agricolo e maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale.

La presente proposta di legge si configura pertanto come uno strumento organico di pianificazione e di intervento, volto a promuovere una moderna gestione della risorsa idrica fondata sulla prevenzione, sulla diffusione di infrastrutture leggere e sull'integrazione tra esigenze produttive, tutela ambientale e sicurezza del territorio.

Il progetto di legge si compone di dodici articoli e disciplina l'istituzione della REMIDI, definendone finalità, ambito di applicazione, strumenti di programmazione, modalità di finanziamento e soggetti attuatori.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, riconoscendo la REMIDI quale infrastruttura strategica regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il contrasto alla siccità, il sostegno all'agricoltura e la mitigazione del fenomeno della risalita del cuneo salino.

L'articolo 2 introduce le definizioni fondamentali della disciplina, precisando il concetto di micro-invaso diffuso e quello di cuneo salino, al fine di delimitare con chiarezza l'ambito di applicazione della legge.

L'articolo 3 individua i territori prioritariamente interessati dagli interventi, con particolare riferimento alla bassa pianura veneta e alla fascia delle risorgive, prevedendo la possibilità di estendere successivamente l'applicazione della normativa ad altre aree regionali sulla base di criteri tecnico-scientifici.

L'articolo 4 disciplina il Piano regionale degli interventi per la REMIDI, quale principale strumento di programmazione regionale, definendone contenuti, modalità di elaborazione, soggetti coinvolti e aggiornamento periodico.

L'articolo 5 individua le tipologie di intervento ammissibili, con particolare riferimento ai micro-invasi aziendali e interaziendali destinati all'accumulo delle acque meteoriche e all'irrigazione di soccorso.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti ambientali, naturalistici e paesaggistici cui devono conformarsi gli interventi, promuovendo soluzioni progettuali pienamente integrate nel contesto rurale e orientate alla sostenibilità ambientale.

L'articolo 7 valorizza la funzione ecologica dei micro-invasi, prevedendo specifiche misure per la tutela della biodiversità, la realizzazione di habitat naturali e il rafforzamento della rete ecologica regionale.

L'articolo 8 disciplina il sistema dei contributi regionali destinati alle imprese agricole per la realizzazione dei micro-invasi aziendali, definendo le spese ammissibili, le percentuali di contribuzione e le procedure istruttorie affidate ai consorzi di bonifica.

L'articolo 9 attribuisce all'ARPAV il compito di rafforzare il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee e dell'evoluzione del fenomeno della risalita del cuneo salino, prevedendo la trasmissione periodica dei risultati agli enti competenti.

L'articolo 10 individua nei consorzi di bonifica i principali soggetti attuatori della REMIDI, definendone le competenze in materia di progettazione, realizzazione, gestione, monitoraggio e manutenzione delle opere.

L'articolo 11 introduce la possibilità di ricorrere agli strumenti del partenariato pubblico-privato e alle forme di finanziamento previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", al fine di favorire la realizzazione delle opere di maggiore rilevanza e massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili.

L'articolo 12 reca le disposizioni finanziarie e individua la copertura economica della legge, autorizzando le risorse necessarie per l'avvio del programma regionale e demandando ai successivi provvedimenti della Giunta regionale le modalità di ripartizione e gestione dei finanziamenti.

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE VENETA DI MICRO-INVASI DIFFUSI (REMIDI) PER LA MITIGAZIONE DELLA SICCITÀ

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", promuove la costituzione della Rete veneta di micro-invasi diffusi (REMIDI) quale infrastruttura verde e blu strategica per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici.

2. La REMIDI persegue le seguenti finalità prioritarie:

a) garantire l'accumulo e la disponibilità di risorse idriche per gli usi agricoli nei periodi di siccità, riducendo la pressione sui corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) contrastare la risalita del cuneo salino nelle aree costiere della bassa pianura veneta, attraverso la ricostituzione controllata della falda e il mantenimento dei deflussi minimi vitali nei fiumi di risorgiva.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) micro-invaso diffuso: opera idraulica di accumulo temporaneo o permanente di acque meteoriche o di derivazione, con capacità non superiore a 50.000 metri cubi, realizzata preferibilmente in terra, a carattere naturalistico e paesaggisticamente compatibile;

b) cuneo salino: fenomeno di intrusione di acqua salata nelle falde costiere e nei corpi idrici superficiali della bassa pianura veneta, aggravato da deficit idrici prolungati.

Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione.

1. La presente legge si applica prioritariamente:

a) al territorio delle aree costiere della bassa pianura veneta, comprensivo delle province di Rovigo, Venezia, Padova e Treviso, individuato con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;

b) alle aree della fascia delle risorgive, caratterizzate da elevata permeabilità e da significativi fenomeni di interazione tra acque superficiali e sotterranee.

2. La Giunta regionale può estendere l'applicazione della legge ad altre aree del territorio regionale sulla base di criteri idrologici, idrogeologici e agronomici definiti con proprio provvedimento.

Art. 4 - Piano regionale degli interventi per la REMIDI.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano regionale degli interventi per la Rete veneta di micro-invasi diffusi (Piano REMIDI), sulla base di una proposta elaborata dalla competente direzione regionale, sentiti i consorzi di bonifica, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura), l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.

2. Il Piano REMIDI ha orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza triennale. Esso contiene:

a) il censimento e la mappatura delle aree idonee alla realizzazione di micro-invasi diffusi, sulla base di criteri idrologici, idrogeologici, agronomici e paesaggistici;
b) l'individuazione dei fabbisogni idrici agricoli per distretto irriguo, disaggregati per coltura e per mese;
c) la quantificazione degli obiettivi di laminazione delle piene e di riduzione del carico inquinante diffuso per ciascun bacino idrografico prioritario;
d) il programma triennale degli interventi, con la indicazione dei soggetti attuatori, dei costi, delle fonti di finanziamento e dei tempi di realizzazione.

Art. 5 - Tipologie di intervento.

1. La REMIDI si compone di micro-invasi aziendali o interaziendali, realizzati in area agricola, con capacità massima di 50.000 metri cubi, destinati prioritariamente all'accumulo di acque meteoriche o di derivazione per l'irrigazione di soccorso per l'accumulo di precipitazioni eccezionali e per la protezione antigelo delle colture.

Art. 6 - Requisiti ambientali e paesaggistici.

1. I micro-invasi di cui all'articolo 8 devono essere realizzati privilegiando:
a) l'uso di terre e materiali lapidei locali, evitando l'impermeabilizzazione con membrane sintetiche eccetto che per specifiche esigenze tecniche debitamente motivate;
b) la modellazione morfologica a profilo dolce, con pendenze delle sponde non superiori ad 1 a 3 (rapporto orizzontale-verticale) per favorire l'accesso della fauna;
c) la piantumazione delle sponde e delle pertinenze con specie arboree e arbustive autoctone (salici, pioppi neri, ontani, frassini, farnie), costituendo fasce tampone boscate di larghezza non inferiore a dieci metri;
d) la realizzazione di gradini biologici o scogliere vegetate per la regolazione del livello idrico e la graduale sommersione delle sponde.

Art. 7 - Rete ecologica e biodiversità.

1. I micro-invasi e le relative pertinenze vegetate devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire:
a) la presenza di habitat per specie di anfibi (in particolare rana di Lataste, pelobate fosco, ululone dal ventre giallo), rettili (natrice tassellata, testuggine palustre europea), uccelli acquatici (airone cenerino, cavaliere d'Italia, martin pescatore) e insetti (libellule, coleotteri acquatici);
b) la continuità ecologica tra aree umide esistenti e di nuova creazione, mediante corridoi verdi e fasce di rispetto prive di coltivazioni intensive.

Art. 8 - Contributi regionali per la realizzazione di micro-invasi aziendali

1. La Regione concede contributi in conto capitale alle imprese agricole, singole o associate, per la realizzazione di micro-invasi aziendali con contributo fino al 70 per cento delle spese ammissibili, con un massimo di 100.000 euro per azienda.
2. Le spese ammissibili includono:
a) progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
b) scavo, modellazione morfologica e sistemazione delle sponde;

c) piantumazione delle fasce tampone e realizzazione delle pertinenze vegetate;
d) opere idrauliche di presa, regolazione e scarico;
e) sistemi di monitoraggio idrologico e automatico dei livelli (smart water sensor).

3. Le domande di contributo sono presentate ai consorzi di bonifica, che provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa e alla formulazione della graduatoria sulla base di criteri di priorità definiti dalla Giunta regionale (capacità invasata attesa, localizzazione in aree vulnerabili o a rischio cuneo salino, numero di aziende coinvolte e benefici ambientali attesi).

Art. 9 - Monitoraggio della qualità delle acque e della risalita del cuneo salino.

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) provvede al potenziamento della rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee nella bassa pianura veneta, con particolare riferimento alla salinità (conduttività elettrica e cloruri) quale indicatore di risalita del cuneo salino.

2. Almeno quattro volte l'anno (a cavallo delle stagioni irrigue e dopo eventi meteorici estremi) l'ARPAV trasmette alla Giunta regionale, ai consorzi di bonifica e ai comuni un report sull'andamento del cuneo salino.

Art. 10 - Consorzi di bonifica: funzioni attuative e di gestione.

1. I consorzi di bonifica sono i soggetti attuatori principali della REMIDI per gli interventi di competenza infrastrutturale (bacini di laminazione diffusi, invasi multifunzionali, area forestale d'infiltrazione, bacini di prima pioggia).

2. I consorzi esercitano, nel loro territorio, le seguenti funzioni:
a) programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere previste;
b) raccolta e istruttoria delle domande di contributo per micro-invasi aziendali;
c) monitoraggio idrologico e ambientale delle opere realizzate, in coordinamento con ARPAV e Veneto Agricoltura;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica e degli invasi di propria competenza.

3. Ai consorzi di bonifica sono destinati i fondi regionali secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Art. 11 - Partenariato pubblico-privato e strumenti innovativi.

1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali la Regione e i consorzi di bonifica possono ricorrere a strumenti di partenariato pubblico-privato, ivi inclusi:
a) la finanza di progetto (articoli 183 e seguenti del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
b) il contratto di disponibilità per opere infrastrutturali (articolo 194 del decreto legislativo 36/2023);
c) i bandi di gara a invito con finanza di progetto e fondo di garanzia regionale.

2. La Giunta regionale può costituire un fondo di rotazione per l'anticipazione delle risorse destinate ai consorzi di bonifica, con restituzione in sede di rendicontazione dei finanziamenti nazionali ed europei.

Art. 12 - Disposizione finanziaria e copertura.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....5
Art. 2 - Definizioni.....5
Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione. 5
Art. 4 - Piano regionale degli interventi per la REMIDI. 5
Art. 5 - Tipologie di intervento. 6
Art. 6 - Requisiti ambientali e paesaggistici. 6
Art. 7 - Rete ecologica e biodiversità. 6
Art. 8 - Contributi regionali per la realizzazione di micro-invasi aziendali 6
Art. 9 - Monitoraggio della qualità delle acque e della risalita del cuneo salino. 7
Art. 10 - Consorzi di bonifica: funzioni attuative e di gestione. 7
Art. 11 - Partenariato pubblico-privato e strumenti innovativi. 7
Art. 12 - Disposizione finanziaria e copertura. 8